



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

Classifica 1.6

ORDINANZA N. 98 DEL 17/06/2025

OGGETTO : DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE NELLE ACQUE DEL FIUME TICINO E NEL TRATTO RIVIERASCO DENOMINATO “CENTRO BALNEARE GABANA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO

IL SINDACO

Visti:

- il D.lgs 30/05/2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE”;
- l’art. 83 “Acque di Balneazione” del D.lgs.vo n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale” e s.m.i.;

Richiamata la nota ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – prot. n. 112707 del 29/05/2025, acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 24123 del 30/05/2025, con cui si rende noto la classificazione delle acque di balneazione del fiume Ticino, nei punti monitorati dal 2021 al 2024, con evidenza che per il Centro Balneare Gabana, punto di monitoraggio del nostro territorio, risulta una “valutazione qualità complessiva” delle acque “SCARSA”, e pertanto si ritiene necessario che anche per il 2025 vengano rinnovati i provvedimenti di divieto permanente alla balneazione;

Considerato che il D.lgs. n. 116/2008, “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneari e abrogazione della direttiva 76/160/CE” prevede che qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Tenuto conto, inoltre, che non vi sono nelle località rivierasche del territorio abbiatense caratteristiche di accesso e fruibilità in condizioni di sicurezza, né le stesse sono dotate di infrastrutture che evitino che la permanenza di bagnanti sia essa stessa causa di inquinamento al corpo idrico in seguito all’abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, sia nel corpo idrico stesso, che nelle vicinanze, né è garantita la possibilità di fornire puntualmente le opportune informazioni sugli aspetti igienico sanitari dell’acqua e sulle condizioni meteo-climatiche tali da garantire la sicurezza da parte degli utenti;

Visto inoltre l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, urgente e necessario per la stagione balneare 2025, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica;

DICHIARA

**NON BALNEABILE IL TRATTO RIVIERASCO DEL FIUME TICINO DENOMINATO
“CENTRO BALNEARE GABANA”, DI COMPETENZA COMUNALE**

ORDINA

**IL DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE PER I MOTIVI ESPRESSI IN
PREMESSA NELLE ACQUE DEL FIUME TICINO E NEL TRATTO RIVIERASCO DEL
FIUME TICINO DENOMINATO “CENTRO BALNEARE GABANA” NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO**

DISPONE

**l’affissione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale, la pubblicazione sul sito del
Comune di Abbiategrasso, e la divulgazione al pubblico del presente provvedimento;**

- che il Comando di Polizia Locale provveda a verificare che le zone rivierasche fruibili del fiume Ticino e il tratto rivierasco, interdetti alla balneazione, siano adeguatamente segnalati e che la segnaletica volta ad informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione sia adeguata;
- che la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

la trasmissione della presente ordinanza:

- al Comando Polizia Locale Abbiategrasso;
- al Comando Stazione Forestale di Magenta tramite mail: cs.magenta@corpoforestale.it;
- al Parco Lombardo della Valle del Ticino tramite pec: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it;
- al Comando di Polizia Locale Città Metropolitana di Milano tramite pec: poliziametropolitana@cittametropolitana.mi.it – protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso pec: tmi27567@pec.carabinieri.it;
- all’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest – Via Spagliardi, 19 – 20015 Parabiago MI e-mail: sispmiovest@ats-milano.it - pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it.

AVVISA

Che alla violazione del divieto consegue l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00= a euro 500,00=, ai sensi dell’art. 7bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a euro 50,00= secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi di legge.

Su proposta del Responsabile del Procedimento

Il Dirigente
Giorgio Lazzaro / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

IL SINDACO
Cesare Francesco Nai
Atto sottoscritto digitalmente